

Osservatorio sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro n. 3/2025

Observatory on health and safety in the workplace n. 3/2025

di Gaia Gandolfi – Giovanna Zampogna

Abstract [ITA]: il numero contiene un massimario delle più importanti sentenze della Cassazione depositate nel terzo trimestre 2025.

Abstract [ENG]: this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court filed in the third quarter of 2025, as well as references to some regulatory innovations.

Parole chiave: salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – evoluzioni giurisprudenziali

Keywords: Health and safety at workplace – jurisprudential developments

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione in sede civile relative al terzo trimestre 2025. – 3. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione in sede penale relative al terzo trimestre 2025.

1. Premesse.

In questo numero l’Osservatorio contiene una rassegna delle massime relative ad alcune delle più interessanti pronunce della Corte di cassazione, sia in sede civile, sia in sede penale, relative al terzo trimestre del corrente anno.

2. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione in sede civile relative al secondo trimestre 2025.

- 1) Cass., Sez. lav., ord. 4 luglio 2025 (ud. 2 aprile 2025), n. 18202
Malattie professionali – esposizione all’asbesto – nesso eziologico

In tema di risarcimento del danno conseguente a malattia professionale, il nesso causale tra l’esposizione alla sostanza nociva e il decesso intervenuto per tumore polmonare si ritiene provato laddove, alla luce delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti, secondo il criterio del “più probabile che non”, possa desumersi che la non occasionale esposizione all’agente patogeno – correlata alle modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, alle mansioni svolte, nonché alla mancanza di strumenti di protezione individuale – abbia prodotto un effetto patogenico sull’insorgenza o sulla latenza della malattia. Sicché, accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nella vicenda al vaglio l’esposizione all’amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia prima, e del decesso poi, deve essere affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel medesimo fattore di rischio e la patologia e, quindi, il decesso, in presenza della non occasionale esposizione all’agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, della mancanza di strumenti di protezione individuale. Ciò, salvo che sussista altro fattore, estraneo ed indipendente dall’attività lavorativa o dall’ambiente di lavoro, da solo idoneo a determinare la malattia e il decesso.

- 2) Cass., Sez. lav., ord. 15 luglio 2025 (ud. 29 aprile 2025), n. 19546
Infortunio sul lavoro – decesso dell’infeltrato – danno morale catastrofale

In caso di decesso del lavoratore a seguito di infortunio occorso nell'espletamento dell'attività lavorativa, deve essere liquidato in favore degli eredi anche il danno morale catastrofale, laddove venga accertato che la morte del *de cuius* sia intervenuta alcuni giorni dopo il sinistro (nel caso di specie tre giorni) e che questi, prima del decesso, versasse in stato di coscienza e agitazione. In tali casi, infatti, si verifica la trasmissibilità agli eredi dell'infortunato del pregiudizio morale sofferto dal defunto, oltre che del danno da inabilità temporanea.

3) Cass., Sez. lav., ord. 22 luglio 2025 (ud. 8 aprile 2025), n. 20748

Accertamento incidentale in sede civile del fatto costituente reato

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previsioni di cui agli artt. 10 e 11, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 debbono essere interpretate nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato è condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in relazione all'elemento subiettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento lesivo. Tale soluzione trova applicazione sia nel caso di azione proposta dal lavoratore infortunato, per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno c.d. "differenziale", sia nel caso dell'azione di regresso spiegata dall'INAIL.

4) Cass., Sez. lav., ord. 24 luglio 2025 (ud. 17 giugno 2025), n. 21185

Infortuni sul lavoro – interessi sulla somma liquidata a titolo risarcitorio – calcolo

In tema di infortuni sul lavoro, qualora la fonte di responsabilità sia anche extracontrattuale, come nel caso del fatto illecito, gli interessi spettanti sulla somma di denaro liquidata a titolo risarcitorio debbono decorrere dalla realizzazione dell'illecito. Tali interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria di volta in volta rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

5) Cass., Sez. lav., ord. 24 luglio 2025 (ud. 17 giugno 2025), n. 21196

Danno biologico c.d. "differenziale" – indennizzo INAIL

Ai fini del calcolo e della liquidazione del danno biologico c.d. "differenziale", deve essere operato un computo per voci omogenee, con la conseguenza che dall'ammontare complessivo del danno biologico occorre detrarre non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, bensì solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il medesimo danno biologico, con esclusione, quindi, della quota relativa alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'infortunato, volto al ristoro del danno patrimoniale. L'indennizzo erogato dall'INAIL ex art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, peraltro, non copre il danno biologico da inabilità temporanea, essendo il danno biologico risarcibile, ai sensi della predetta disposizione, solo quello relativo all'invalidità permanente.

6) Cass., Sez. lav., ord. 28 luglio 2025, (ud. 12 febbraio 2025), n. 21652

Malattie professionali ingravescenti – liquidazione danno biologico

In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole, la recrudescenza della patologia non determina l'insorgenza di un nuovo ed ulteriore diritto risarcitorio, volto ad adeguare la liquidazione del danno biologico come già stimata al momento della originaria lesione della salute e risarcita mediante adempimento spontaneo o mediante realizzazione coattiva del diritto. L'aggravamento, infatti, rappresenta la concretizzazione di un rischio connesso alla malattia, la cui possibilità di

verificazione viene già valutata all'atto della liquidazione originaria del danno biologico.

7) Cass., Sez. lav., ord. 28 luglio 2025 (ud. 6 giugno 2025), n. 21714

Infortuni sul lavoro – riconoscimento equo indennizzo per cause di servizio e risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa

Il riconoscimento, in sede amministrativa, dell'equo indennizzo per causa di servizio può determinare, nel giudizio promosso dal lavoratore per ottenere il risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa espletata, l'inversione dell'onere probatorio a favore della parte istante, nel senso che un dovere di allegazione potrebbe gravare solo sul datore, in termini di dimostrazione dell'adozione di tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Il nesso causale rilevante per il riconoscimento dell'equo indennizzo in disamina è, infatti, identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, laddove si abbia riguardo alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso.

8) Cass., Sez. lav., 31 luglio 2025 (ud. 9 aprile 2025), n. 22051

Malattia professionale accertata in sentenza passata in giudicato – aggravamento – rendita INAIL

La domanda di aggravamento dei postumi di malattia professionale correlata ad eventi lesivi già indennizzati, per effetto di sentenza passata in giudicato, in rendita o in capitale, deve essere valutata comparando la nuova lesione dell'integrità psico-fisica con quella esistente al momento del precedente accertamento giudiziale; in tale prospettiva, allora, il grado di menomazione attribuito alla condizione patologica preesistente costituisce il dato di partenza per stabilire la nuova percentuale invalidante, in caso di peggioramento dello stato di salute del lavoratore. Ai fini della liquidazione della rendita, deve avversi riguardo alla valutazione complessiva dei postumi, come prescritto dall'art. 13, comma 5, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; sicché, l'indennizzo va calcolato con un sistema che valorizzi la concreta compromissione dello stato di salute del soggetto interessato, da un punto di vista biologico-funzionale, ricorrendo alla formula proporzionalistica a scalare di Balthazard.

9) Cass., Sez. lav., 4 agosto 2025 (ud. 11 giugno 2025), n. 22540

Dispositivi di protezione individuale – cura e manutenzione

Le condizioni di igiene che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare ai sensi dell'art. 77, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, includono anche il lavaggio dei dispositivi individuali di protezione che si sostanzino, in particolare, in capi di abbigliamento volti a proteggere i lavoratori da specifici rischi. In determinati contesti, peraltro, la corretta esecuzione del lavaggio è indispensabile per garantire la funzione protettiva degli indumenti forniti ai dipendenti; sicché, l'accertato nesso di strumentalità del corretto lavaggio dei predetti strumenti rispetto alla garanzia di efficienza degli stessi per la protezione dal rischio correlato alla specifica mansione svolta, implica che tale adempimento rientra tra gli obblighi che incombono sul datore di lavoro ai sensi del citato art. 77 d.lgs. n. 81/2008.

10) Cass., Sez. lav., ord. 7 agosto 2025 (ud. 29 aprile 2025), n. 22840

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro – disciplina antecedente al d.lgs. 3 febbraio 2000, n. 38

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro risponde dei danni subiti dal lavoratore infortunato nei limiti del danno c.d. "differenziale", che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall'assicurazione obbligatoria; per le fattispecie sottratte *ratione temporis* all'operatività dell'art. 13, d.lgs. n. 38/2000, il datore risponde dell'intero danno non patrimoniale,

non potendo essere decurtate le somme percepite a titolo di rendita INAIL, corrispondenti, nel regime anteriormente vigente, solo al danno patrimoniale legato al pregiudizio alla capacità lavorativa generica.

11) Cass., Sez. lav., ord. 10 agosto 2025 (ud. 10 giugno 2025), n. 22989

Azione risarcitoria – accertamento natura professionale della malattia – questione di merito

L'accertamento della natura professionale o meno delle patologie lamentate dal lavoratore rappresenta una questione di merito, il cui riesame è precluso in sede di legittimità. Laddove, quindi, la Corte d'appello abbia escluso la riconducibilità della malattia all'attività lavorativa, non avendo ravvisato l'esposizione dell'interessato a fattori di rischio, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice dell'appello con il quale il ricorrente si limiti a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella fornita dal giudice *a quo, ex se* incensurabile in sede di legittimità.

12) Cass., Sez. lav., ord. 18 agosto 2025 (ud. 30 aprile 2025), n. 23481

Infortunio sul lavoro – inidoneità fisica sopravvenuta – c.d. “accomodamento ragionevole”

Laddove l'infortunio occorso al lavoratore provochi una duratura limitazione nell'attività lavorativa, incombe sul datore l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di “accomodamento” di cui all'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, ovvero che l'inadempimento è dipeso da cause ad egli non imputabili. In tale prospettiva, al fine di verificare l'assolvimento o meno dell'obbligo imposto dalla normativa di settore, occorre avere riguardo al contenuto della condotta dovuta, che si sostanzia non tanto nel divieto di comportamenti che violano la parità di trattamento, quanto piuttosto nell'essersi il datore adoperato per ricercare misure organizzative ragionevoli, idonee a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti preclusa, ad un soggetto con disabilità. Tale *onus probandi* potrà essere assolto, allora, mediante l'allegazione del compimento di atti o operazioni strumentali rispetto all'adozione dell'accomodamento ragionevole, fatti secondari di natura indiziaria o presuntiva, i quali possano indurre il giudice a ritenere che il datore abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata che scongiurasse il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto.

13) Cass., Sez. lav., ord. 22 agosto 2025 (ud. 17 giugno 2025), n. 23673

Malattia professionale – esposizione a polveri d'amianto – decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico

Ai fini della configurabilità della responsabilità datoriale *ex art. 2087 c.c.* è irrilevante la prevedibilità, da parte del datore, dello specifico evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nel caso di specie decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione a polveri di amianto), essendo sufficiente la prevedibilità della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute. Di conseguenza, affinché il datore di lavoro possa essere mandato esente da tale responsabilità, è necessario che egli dimostri quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all'epoca, siano state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo. Quanto, poi, all'accertamento del nesso eziologico tra fatto ed evento, non è indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta tra i due termini della relazione, essendo, di contro, sufficiente una relazione di tipo probabilistico, purché, però, la prova della correlazione causale tra fatto ed evento assurga, nel singolo caso concreto, ad un livello di alta probabilità logica.

14) Cass., Sez. lav., ord. 22 agosto 2025 (ud. 17 giugno 2025), n. 23676
Rischio elettivo del lavoratore

Sebbene la violazione di una regola cautelare da parte del lavoratore integri un comportamento illecito, ciò non esclude *ex se* la responsabilità del datore, né può essere considerata una circostanza idonea, di per sé, ad interrompere il nesso finalistico con l'attività di lavoro. Nel sistema della responsabilità civile per infortuni sul lavoro, infatti, è ravvisabile un concorso colposo della vittima esclusivamente laddove la stessa abbia posto in essere una condotta c.d. "abnorme", del tutto esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (negli stessi termini e nel medesimo periodo cfr. Cass., Sez. lav., ord. 22 agosto 2025, ud. 17 giugno 2025, n. 23674, che ha, inoltre, rimarcato che l'oggetto sostanziale dell'onere della prova che incombe sul datore è particolarmente ampio, investendo il rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle correlate all'esperienza, all'evoluzione tecnica ed alla specificità del caso concreto. Si tratta di un perimetro, quindi, che abbraccia la valutazione dei rischi, l'organizzazione dell'apparato di sicurezza, l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, l'adozione di tutte le misure prescritte, necessarie ed idonee a prevenire la verificazione di sinistri la vigilanza sul rispetto di tali misure).

15) Cass., Sez. lav., ord., 22 agosto 2025 (ud. 17 giugno 2025), n. 23687
Tutela delle condizioni di lavoro – responsabilità del datore

L'obbligo di tutela di cui all'art. 2087 c.c. non comporta un controllo continuativo e minuzioso sulle modalità di svolgimento delle singole mansioni da parte dei lavoratori, laddove *da un lato* il datore abbia fornito una formazione specifica, nonché adeguate istruzioni e attrezzature, e, *dall'altro*, non si rinvengano precedenti malfunzionamenti degli strumenti impiegati per l'espletamento dell'attività lavorativa.

16) Cass., Sez. lav., ord. 22 agosto 2025 (ud. 17 giugno 2025), n. 23689
Malattia professionale – società datrice di lavoro fusa per incorporazione in altra impresa – danno c.d. "lungo-latente"

Nelle ipotesi in cui la malattia professionale (nel caso di specie carcinoma polmonare), sfociata nel decesso del lavoratore per esposizione qualificata a sostanze nocive alle dipendenze della società datrice di lavoro, successivamente fusa per incorporazione in altra società, si manifesti dopo un lungo decorso occulto, in ragione della predetta fusione la società incorporante è successore universale di quella incorporata datrice di lavoro, con ogni consequenziale effetto in punto di obbligazione risarcitoria. In tale contesto, il manifestarsi dei sintomi della patologia segna il momento in cui il danno, già esistente quale danno-evento, assurge a danno-conseguenza come tale risarcibile, e dal predetto momento decorre il termine prescrizionale applicabile.

17) Cass., Sez. lav., ord. 31 agosto 2025 (ud. 9 luglio 2025), n. 24242
Indennizzo INAIL – danno non patrimoniale – personalizzazione

In tema di infortuni sul lavoro, l'indennizzo corrisposto dall'INAIL è volto a ristorare il danno biologico permanente e il danno patrimoniale da perdita di capacità di lavoro, non comprendendo gli ulteriori pregiudizi sussumibili nel concetto unitario di danno non patrimoniale, quali il danno morale o le voci di personalizzazione non comuni. Quanto a tali ultime "poste" risarcitorie, la personalizzazione del danno è correlata a conseguenze del tutto peculiari e diverse rispetto a quelle

che comunemente e ordinariamente sono associate all’infortunio verificatosi – ovverosia quelle che patirebbe qualunque soggetto danneggiato con la medesima invalidità e in quelle medesime condizioni – che, invece, rientrano nella liquidazione tabellare del danno biologico. In tale prospettiva, allora, la gravità dei postumi invalidanti rappresenta *ex se* un fattore che incrementa il *quantum debeatur*, sicché un risarcimento ulteriore a titolo di personalizzazione per conseguenze “comuni” costituirebbe una duplicazione risarcitoria.

18) Cass., Sez. lav., ord. 4 settembre 2025 (ud. 30 aprile 2025), n. 24562
Obblighi del prestatore di lavoro – diligenza

L’art. 20 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che disciplina gli obblighi del lavoratore nel luogo ove egli presta la propria attività, rappresenta un’esplicazione del generale obbligo di diligenza previsto dall’art. 2104 c.c. ed esigibile nei confronti del dipendente in relazione alla natura della prestazione dovuta, nonché all’interesse dell’impresa, dovendo, peraltro, il medesimo dipendente, ai sensi del secondo comma della predetta disposizione codicistica, osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questi, dai quali il lavoratore gerarchicamente dipende.

19) Cass., Sez. lav., 12 settembre 2025 (ud. 2 luglio 2025), n. 25113
Appalti – responsabilità del committente – disponibilità giuridica dell’area di lavoro

Nell’ambito di un appalto, il committente che affidi la prestazione oggetto del contratto ad un’impresa appaltatrice nell’ambito della propria azienda nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della medesima, qualora lo stesso abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, è tenuto all’adempimento degli specifici obblighi previsti dall’art. 26 d.lsg. 9 aprile 2008, n. 8; in caso di violazione, il committente medesimo può essere chiamato a rispondere dell’infortunio occorso ai dipendenti dell’impresa appaltatrice, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza nell’attività di quest’ultima.

20) Cass., Sez. III, ord. 14 settembre 2025 (ud. 7 luglio 2025), n. 25156
Infortuni sul lavoro – danno da perdita della capacità lavorativa specifica

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di invalidità permanente di particolare rilevanza, tale da rendere altamente probabile la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa correlato, il giudice può procedere ad un accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, potendo liquidare tale voce di danno ricorrendo criteri equitativi. Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, riconducibile nell’alveo non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale, deve, peraltro, essere allegato e provato nell’*an* e nel *quantum* dal soggetto infortunato, con la conseguenza che l’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, essendo, comunque, onere del soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito e la diminuzione, o il mancato conseguimento, di questo a causa del fatto dannoso.

21) Cass., Sez. lav., ord. 15 settembre 2025 (ud. 12 giugno 2025), n. 25204
Malattie professionali – inclusione nelle tabelle di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 – onere della prova

Nelle ipotesi in cui la patologia da cui risulti essere affetto il lavoratore è indicata nelle tabelle indicate al d.P.R. n. 1124/1965, sul soggetto interessato incombe solo l'onere della dimostrazione dell'affezione e dell'espletamento della lavorazione nociva; in tali casi, purché la malattia si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge. Laddove, invece, la patologia non rientri nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal lavoratore secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (nella vicenda al vaglio, la Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla moglie di un lavoratore deceduto per neoplasia vescicale, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale la Corte d'appello, ritenendo i rilievi difensivi inidonei a ricollegare la patologia insorta all'esposizione ad uno specifico fattore di rischio, in virtù delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, aveva respinto la domanda spiegata dall'interessata volta ad ottenere la rendita e l'assegno *una tantum* per la morte del coniuge. La Cassazione ha censurato il pronunciamento impugnato, ritenendo lo stesso, tra l'altro, del tutto carente di riscontri indispensabili per smentire la sussistenza di lavorazioni che espossero il lavoratore deceduto a sostanze nocive, nei termini specificati dal legislatore. La Corte ha, quindi, cassato con rinvio la sentenza, indicando, quali elementi di valutazione in seno al giudizio rescissorio, la disciplina dettata dalle tabelle indicate al d.P.R. n. 1124/1965 sul carcinoma della vescica, i requisiti costitutivi della fattispecie invocata dalla ricorrente, riguardo all'esposizione a specifiche sostanze nocive, nonché l'incidenza concausale di eventuali, ulteriori fattori di rischio. In argomento, si veda anche Cass., Sez. lav., ord. 30 luglio 2025, ud. 10 giugno 2025, n. 21952).

22) Cass., Sez. lav., ord. 18 settembre 2025 (ud. 8 luglio 2025), n. 25637

Infortuni sul lavoro – prestazioni INAIL – prescrizione – decorrenza

Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni INAIL da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, resta sospeso, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del medesimo decreto, per l'intera durata del procedimento amministrativo e fino all'adozione del provvedimento di accoglimento o di rigetto da parte dell'Istituto assicuratore. Il predetto termine riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell'Istituto e, in particolare, dal momento in cui detto provvedimento entra nella sfera di conoscibilità dell'assicurato, trattandosi di atto recettizio.

23) Cass., Sez. lav., ord. 24 settembre 2025 (ud. 9 luglio 2025), n. 26021

Infortunio sul luogo di lavoro – onere di allegazione

Laddove il lavoratore infortunato abbia fornito prova della riconducibilità delle lesioni subite, in occasione del lavoro, all'espletamento delle mansioni al medesimo assegnate, la stessa allegazione, identificando la causa del fatto lesivo, vale altresì ad individuare, sul piano sostanziale, il fattore di rischio presente nell'ambito del lavoro svolto, soddisfacendo, al tempo stesso, l'*onus probandi* in ordine degli elementi costitutivi della domanda formulata. In tali ipotesi, quindi, sorge l'obbligo del datore di lavoro di provare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza, in termini di misure e cautele costituenti il sistema protettivo della sicurezza di cui all'art. 18 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché in base all'art. 2087 c.c. (sul tema cfr. anche Cass., Sez. lav., ord. 14 luglio 2025, ud. 9 aprile 2025, n. 19375; Cass., Sez. lav., ord. 24 luglio 2025, ud. 17 giugno 2025, n. 21172, che ha affermato che il lavoratore infortunato non è tenuto ad individuare le specifiche norme di cautela violate, in particolare qualora non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo, invece, sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso eziologico tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno subito. La Cassazione ha, poi, soggiunto che in tema di

responsabilità contrattuale – come quella derivante dalla violazione dell’art. 2087 c.c. – il danneggiato può limitarsi ad allegare l’inadempimento e a provare il nesso causale fra quest’ultimo e il danno, spettando, di contro, al danneggiante dimostrare l’adempimento, ovvero l’impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile. Da ciò deriva che l’eventuale carattere ignoto della causa dell’evento lesivo rimane a carico del datore di lavoro e non del lavoratore. In argomento, si veda anche Cass., Sez. lav., ord. 30 luglio 2025, ud. 6 maggio 2025, n. 21957).

24) Cass., Sez. lav., ord. 24 settembre 2025 (ud. 9 luglio 2025), n. 26030
Malattia professionale – nesso eziologico – fattori causali alternativi

In tema di malattie professionali, il giudizio ipotetico che attiene al legame tra evento lesivo e condotta antecedente deve essere formulato nel rispetto del criterio probabilistico di cui all’art. 41 c.p., che, a sua volta, deve essere sorretto dall’individuazione della legge generale, probabilistica o scientifica, di copertura del nesso eziologico e dall’esclusione dell’intervento di eventuali fattori alternativi. Tale operazione deve, allora, essere condotta attraverso un duplice livello di giudizio, tanto in termini di causalità generale, quanto in termini di causalità individuale, in modo da escludere la compartecipazione di fattori alternativi esclusivi (nel vicenda *de qua* la Cassazione ha affermato la impermeabilità della sentenza resa dalla Corte d’appello, con la quale il giudice del gravame aveva respinto la domanda risarcitoria formulata dagli eredi di un lavoratore deceduto per asserita patologia professionale, nella specie tumore polmonare. La Corte ha, infatti, ritenuto corrette le statuzioni del giudice *a quo*, il quale aveva individuato nell’assunzione di nicotina da parte dell’interessato – essendo questi un fumatore di sigarette – un fattore causale esclusivo alternativo a quello professionale, soggiungendo, inoltre, che per le caratteristiche della lavorazione e dell’esposizione, avrebbe dovuto escludersi che l’esposizione professionale rivestisse un ruolo concausale. La Cassazione, aderendo alla ricostruzione fornita dai giudici di merito, ha, dunque, rimarcato come il lavoratore fosse affetto da un carcinoma polmonare, di possibile derivazione multifattoriale e, attesa l’abitudine al fumo di sigaretta del *de cuius* ed il livello bassissimo di esposizione ad amianto, non poteva affermarsi con certezza – ma nemmeno con probabilità – che l’interessato non si sarebbe ugualmente ammalato se non fosse stato esposto all’amianto).

3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione in sede penale relative al terzo trimestre 2025.

1) Cass., Sez. III, 2 luglio 2025, (ud. 3 giugno 2025), n. 24417
Responsabilità datore di lavoro – luoghi di lavoro

Il capannone all’interno del quale venga espletata attività lavorativa è da considerarsi “luogo di lavoro”. Sicché, il soggetto che eserciti attività di lavoro all’interno di un capannone, anche come mero conduttore, è da considerarsi datore di lavoro, sul quale, dunque, incombe l’onere di adozione delle misure antinfortunistiche per evitare il rischio di verificazione di eventi lesivi a carico dei propri dipendenti.

2) Cass., Sez. IV, 11 luglio 2025, (ud. 20 marzo 2025), n. 25564
Lesioni personali colpose in violazione delle norme antinfortunistiche – malfunzionamento sistema di sicurezza di un macchinario

La ricostruzione analitica, in termini fattuali, di un evento lesivo, le cui cause possono essere molteplici, rappresenta la condizione preliminare per verificare se il titolare della posizione di garanzia abbia o meno osservato la regola cautelare che imponeva una specifica condotta e se, al

contempo, l'evento realizzatosi costituisca la concretizzazione del rischio a presidio del quale è posta la predetta regola cautelare (nel caso di specie la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale la Corte d'appello aveva riconosciuto la penale responsabilità del datore di lavoro e del preposto per l'infortunio occorso al lavoratore a causa del malfunzionamento di un macchinario che l'infortunato era intento a pulire. La Cassazione, in particolare, ha ritenuto il percorso motivo posto a base delle conclusioni rassegnate dalla Corte territoriale affetto da illogicità, laddove il giudice *a quo* aveva considerato come accertata l'ipotesi ricostruttiva relativa al difetto di funzionamento del sistema di protezione sulla base di un dato equivoco, ovverosia la riattivazione del sistema di sicurezza dopo l'infortunio. Ad avviso della Cassazione, allora, se tale dato, acquisito alla conoscenza processuale, sarebbe idoneo a dimostrare come il macchinario fosse provvisto di una protezione di sicurezza, lo stesso non sarebbe, però, in grado di spiegare la ragione per cui la protezione non avesse funzionato nel ciclo produttivo e, a più forte ragione, in assenza di alcuna ulteriore elemento probatorio, detta circostanza non potrebbe in alcun modo condurre alla deduzione che il sistema di sicurezza fosse stato rimosso o aggirato dagli imputati).

3) Cass., Sez. IV, 14 luglio 2025 (ud. 11 aprile 2025), n. 25729

Delega di funzioni – organizzazioni imprenditoriali complesse – soggetti in posizione apicale

Nell'ambito di organizzazioni imprenditoriali complesse, è precluso all'organo apicale il potere di delegare al *management* subordinato funzioni direttamente inerenti ai profili strutturali dell'organizzazione aziendale, quali, ad esempio, quelle che involgono scelte in ordine alla tipologia, alla frequenza nonché alle modalità dei controlli sull'integrità e sulla sicurezza di strutture e beni aziendali. In tale contesto, comunque, anche in caso di delega di funzioni permane in capo alla figura apicale il potere di vigilanza e di eventuale intervento sostitutivo nei confronti del delegato.

4) Cass., Sez. IV, 15 luglio 2025, (ud. 9 aprile 2025), n. 25930

Responsabilità datore di lavoro – posizione di garanzia – lesioni colpose in violazione delle norme antinfortunistiche – cantieri edili – lavori in quota

Nella materia antinfortunistica vale il principio cardine secondo il quale il datore di lavoro deve sempre assicurare condizioni di lavoro in piena sicurezza anche in considerazione di possibili condotte negligenti poste in essere dai lavoratori. Il comportamento trascurato e avventato del lavoratore, in caso di omissione di cautele infortunistiche da parte del datore di lavoro, non elide il nesso di causalità tra la condotta datoriale e la causazione dell'evento lesivo a danno dello stesso lavoratore (la suprema Corte ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose a danno di un lavoratore, nonostante il comportamento negligente di quest'ultimo, non definibile, però, in termini di condotta abnorme/eccentrica. In particolare, il lavoratore aveva eliminato temporaneamente il dispositivo di sicurezza del macchinario sul quale stava operando, ma tale condotta non è stata ritenuta interruttiva del nesso di causalità, in quanto il datore non aveva garantito la sicurezza dello strumento di lavoro. Su tali principi si veda anche, nel medesimo periodo, Cass., Sez. IV, 22 luglio 2025 ud. 20 maggio 2025, n. 26840).

5) Cass., Sez. IV, 21 luglio 2025 (ud. 5 giugno 2025), n. 26595

Infortuni sul lavoro – “nolo a caldo” – posizione di garanzia

Con il contratto di noleggio “a caldo” il noleggiatore mette a disposizione dell'imprenditore/noleggiante non soltanto un macchinario, ma anche un proprio dipendente, avente una specifica competenza nel suo utilizzo, senza alcuna ingerenza, però, nell'attività produttiva e nell'organizzazione dell'impresa locataria. Sicché, non sussistendo in tale ipotesi alcuna attività

autonoma da parte del locatore rispetto all'attività svolta dall'impresa noleggiante, il primo risponderà solo delle conseguenze dannose derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato, laddove, invece, l'impresa esecutrice/locataria, che impieghi nella propria organizzazione lavorativa il macchinario locato e il dipendente ad esso addetto, avrà nei confronti di quest'ultimo gli stessi obblighi di tutela ordinariamente assunti nei confronti dei propri lavoratori, compatibilmente con le particolari condizioni di utilizzo della sua prestazione ed in relazione agli specifici rischi connessi all'attività lavorativa svolta.

6) Cass., Sez. IV, 21 luglio 2025 (ud. 3 aprile 2024), n. 26600
Causalità della colpa

Non è responsabile il datore di lavoro se l'infortunio mortale occorso al lavoratore non sia conseguenza diretta ed immediata della violazione della normativa antinfortunistica e, dunque, ove l'evento non rappresenti concretizzazione del rischio che le norme sulla sicurezza mirano a prevenire. Non è, infatti, possibile ampliare in maniera incontrollata la responsabilità per colpa, ove, in base al giudizio di idoneità, l'evento risulti causa di una preesistente patologia affliggente l'infortunato – nel caso di specie ignota al datore ed accertata solo in sede autoptica – adibito a mansioni lavorative incompatibili con le sue condizioni di salute (la Cassazione, ritendendo immune da censure la sentenza impugnata, ha affermato che nella vicenda al vaglio l'evento lesivo verificatosi, ovverosia il decesso del dipendente derivante dallo svolgimento di mansioni incompatibili con le condizioni di salute di questi, non apparteneva alla classe di eventi che le regole cautelari violate intendevano prevenire, in particolare infortuni derivanti dalla movimentazione degli animali e dalla pericolosità dei luoghi di lavoro. Sul principio della causalità della colpa si veda, altresì, Cass., Sez. IV, 17 settembre 2025, ud. 3 luglio 2025, n. 31136, che, respingendo il ricorso proposto dall'interessato, ha ritenuto immune da vizi di sorta la sentenza resa dal giudice dell'appello, il quale, riformando il pronunciamento assolutorio di cui al primo grado di giudizio, aveva riconosciuto la penale responsabilità del datore di lavoro per il decesso del dipendente, precipitato nel vuoto mentre era impegnato in attività finalizzate al ripristino di un collettore fognario, in un'area di cantiere a ridosso di un dirupo. In particolare, la Cassazione, condividendo le conclusioni rassegnate dalla Corte territoriale, ha rilevato che, anche ipotizzando una concorrente condotta imprudente o negligente della vittima, avvicinatasi alla parte non protetta del cantiere, è ugualmente configurabile la responsabilità del datore, essendosi concretizzato nella caduta del lavoratore il rischio che la norma violata – ovverosia la totale carenza di elementi di prevenzione e contenimento di tale pericolo, quali l'installazione di idonee barriere di delimitazione – era diretta a prevenire).

7) Cass., Sez. IV, 21 luglio 2025 (ud. 1 luglio 2024), n. 26615
Infortuni sul lavoro – distacco illegittimo di lavoratori – posizioni di garanzia

Nelle ipotesi di impiego di lavoratori illegittimamente distaccati (ipotesi che si verifica allorquando il lavoratore sia distaccato presso altro soggetto in mancanza di un interesse proprio del datore di lavoro distaccante), gli obblighi antinfortunistici gravano sia sul soggetto distaccante fittizio, il quale mantiene la qualifica di datore di lavoro in senso formale, sia sul soggetto presso il quale i lavoratori sono distaccati, il quale assume la qualifica di datore di lavoro di fatto, a norma dell'art. 299 d.lsg. 9 aprile 2008, n. 281.

8) Cass., Sez. III, 21 luglio 2025 (ud. 24 giugno 2025), n. 26664
Infortuni sul lavoro – designazione del preposto – inidoneità misura di prevenzione compendiata nel documento di valutazione dei rischi – responsabilità datore di lavoro

La designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esclude la responsabilità del datore di lavoro nelle ipotesi di inidoneità di una misura di cautela, pur prevista dal documento di valutazione dei rischi (la Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal datore di lavoro, ritenuto responsabile per l'infortunio occorso al proprio dipendente per violazione delle norme antinfortunistiche, essendo il sinistro dipeso non già dalle modalità esecutive di una lavorazione, quanto, piuttosto, dalla inidoneità delle modalità organizzative della lavorazione medesima, non avendo l'imputato, nella sua qualità, apprestato adeguate cautele per prevenire rischi connessi a mansioni in quota).

9) Cass., Sez. III, 21 luglio 2025 (ud. 24 giugno 2025), n. 26691

Omicidio colposo in violazione delle norme antinfortunistiche – responsabilità penale del datore di lavoro – cause sopravvenute – mancata interruzione nesso di causalità

Il datore di lavoro, quale soggetto onerato di una posizione di garanzia, è tenuto ad adottare e a vigilare sull'effettiva osservanza di tutti i dispositivi e le misure antinfortunistiche necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle mansioni ad essi affidate. In tale contesto, eventuali cause sopravvenute, idonee ad escludere il rapporto di causalità tra l'omissione datoriale e l'evento letale, sono solo quelle che innescano un processo causale del tutto autonomo da quello provocato dalla condotta illecita del soggetto agente, ovvero quelle che generano uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, sebbene eziologicamente riconducibile alla predetta condotta (nella vicenda in disamina la suprema Corte, confermando la pronuncia resa dalla Corte di appello in sede rescissoria, ha rimarcato che l'evento morte non poteva dirsi ascrivibile ad una polmonite *ab ingestis*, dovendo lo stesso ritenersi riconducibile al danno assonale quale diretta conseguenza della precipitazione del lavoratore dall'alto poiché privo dell'imbragatura di sicurezza antcaduta e, dunque, dell'infortunio sul lavoro derivato dalla omessa vigilanza gravante sul datore).

10) Cass., Sez. III, 23 luglio 2025 (ud. 10 giugno 2025), n. 26970

Violazione delle norme in materia antinfortunistica – corresponsabilità del datore di lavoro di diritto e di quello di fatto

In materia di infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro, al quale fanno formalmente capo il rapporto con il dipendente e la correlata posizione di garanzia, non è esclusa dalla circostanza che il suddetto ruolo sia meramente apparente, sussistendo, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 299 d.lgs. 8 aprile 2008, n. 81, la corresponsabilità del datore di lavoro "di diritto" e del soggetto che, sebbene privo di tale investitura, ne eserciti, in concreto, i poteri giuridici.

11) Cass., Sez. III, 23 luglio 2025 (ud. 10 giugno 2025), n. 26974

Contravvenzioni punite dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.*

In materia di contravvenzioni punite dal d.lgs. 81/2008, la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. opera solo in casi in cui la procedura estintiva stabilita dagli articoli 20 e ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (mediante l'adempimento delle prescrizioni impartite) pur potendo trovare applicazione, non è stata attivata per cause non riconducibili all'imputato, ovvero nei casi in cui, anche alla luce della condotta successiva al fatto, sulla base di una verifica *ex post*, l'offesa risulti di speciale tenuità. L'art. 131-bis c.p., tuttavia, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui oggetto di contestazione siano una pluralità di violazioni in materia antinfortunistica, atteso che l'elevato numero di infrazioni incide sull'offensività della condotta e, in particolare, sull'entità del pericolo che ne deriva, da considerarsi non esiguo in ragione dell'esposizione di una pluralità di

lavoratori a più fattori di rischio.

12) Cass., Sez. I, 28 luglio 2025 (ud. 3 luglio 2025), n. 27685

Sicurezza sui luoghi di lavoro – committente – terzi estranei al rapporto di dipendenza con il datore

Incombe sul committente l'onere di individuare l'impresa appaltatrice tra quelle munite dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e che abbiano la capacità tecnico-professionale proporzionata al tipo di attività richiesta, nonché quello di segnalare all'appaltatore medesimo eventuali rischi correlati alla conformazione del luogo di lavoro laddove si tratti di pericoli immediatamente percepibili che non implicano una specifica competenza tecnica tale da esonerare il committente non qualificato. Occorre, poi, rimarcare che le norme antinfortunistiche sono previste a tutela non solo dei lavoratori nell'espletamento della loro attività, ma anche di soggetti terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il datore. Sicché, ove nel medesimo ambiente di lavoro si verifichino, in danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è configurabile la colpa del garante per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra detta violazione e l'evento dannoso, un nesso causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente in concreto verificatosi.

13) Cass., Sez. IV, 31 luglio 2025 (ud. 16 giugno 2024), n. 28018

Infortunio sul lavoro – malfunzionamento macchinario – visite ispettive – responsabilità datore di lavoro

La responsabilità datoriale per l'infortunio accorso al lavoratore non è esclusa dalla circostanza che, in occasione di visite ispettive, non siano stati sviluppati rilievi in ordine alla sicurezza di un macchinario o di impianti, atteso che la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare le cautele previste e di accertarsi della loro esistenza, indipendentemente da eventuali carenze o superficialità di osservazione verificatesi nel corso di ispezioni.

14) Cass., Sez. IV, 7 agosto 2025 (ud. 10 luglio 2025), n. 29235

Sicurezza nei luoghi di lavoro – società di capitali – responsabilità dei membri del Consiglio di amministrazione

Nell'ambito delle società di capitali, ogni membro del Consiglio di amministrazione, anche in caso di delega di funzioni o di delega di gestione, è tenuto all'osservanza degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo questi, dunque, responsabili in caso di verificazione di eventi lesivi a danno dei lavoratori (nel caso di specie, la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati – rispettivamente il primo Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante nonché R.S.P.P. *pro tempore* di una S.r.l., ed il secondo consigliere di amministrazione della suddetta società, entrambi quali datori di lavoro dell'infortunato – condannati in sede di merito *ex artt. 113, 589, commi 1 e 2, 40, commi 1 e 2, c.p.* per aver cagionato il decesso di un magazziniere presso l'unità locale della società, per colpa consistita in particolare nell'omessa eliminazione o riduzione dei pericoli e nell'omessa organizzazione del metodo di lavoro, in modo da ridurre i rischi sulla salute dei lavoratori).

15) Cass., Sez. IV, 1 settembre 2025 (ud. 13 maggio 2025), n. 30039

Committente – nomina del responsabile dei lavori – esonero responsabilità – ingerenza

In tema di infortuni sul lavoro, il committente è esente da responsabilità solo a seguito della nomina

del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico a questi conferito; l'atto di nomina, peraltro, deve necessariamente essere accompagnato da una delega, con la quale si attribuiscano al soggetto designato poteri decisionali, cui sono connessi oneri di spesa o, più in generale, si predetermini la sfera di competenza attribuitagli. È, tuttavia, sempre configurabile la responsabilità del committente qualora egli si ingerisca, di fatto, nell'organizzazione o nell'esecuzione dei lavori, ovvero laddove egli, pur a conoscenza di situazioni di pericolo agevolmente e immediatamente percepibili, ometta di intervenire. La delega di funzioni in materia di sicurezza, invece, non esonerà il datore di lavoro dall'obbligo di vigilanza sull'operato del soggetto delegato, essendo egli, peraltro, responsabile per quelle valutazioni di rischio che dovevano essere effettuate prima dell'affidamento dei compiti ai consulenti esterni.

16) Cass., Sez. IV, 29 settembre 2025 (ud. 11 settembre 2025), n. 32255
Infortuni sul lavoro – investitura formale del soggetto garante – irrilevanza

In tema di responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica, è irrilevante la sussistenza di una investitura formale del garante, dovendosi, piuttosto, avere riguardo alla circostanza che un determinato soggetto abbia, di fatto e indipendentemente dalla formale qualifica, assunto e svolto funzioni corrispondenti a quelle tipiche di uno dei garanti contemplati dalla normativa di riferimento.